



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Settore Commissioni Consiliari*

ODG

N. 1124

Richiesta di rifinanziamento dell'articolo 33 della L.R. 34/2008 per gli incentivi all'assunzione di detenuti, con l'estensione del provvedimento ai soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione. Collegato al Disegno di Legge n. 231 Bilancio di previsione finanziario 2023-2025

Presentato dal Consigliere regionale:

MAGLIANO SILVIO (primo firmatario) 30/03/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 30/03/2023

ORDINE DEL GIORNO
*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

OGGETTO: Richiesta di rifinanziamento dell'articolo 33 della L.R. 34/2008 per gli incentivi all'assunzione di detenuti, con l'estensione del provvedimento ai soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione. Collegato al Disegno di Legge n. 231 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025".

Il Consiglio Regionale del Piemonte,

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 34/2008 e s.m.i. all'articolo 33 dispone: *"La Regione e gli enti locali favoriscono l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), appartenenti alle categorie previste all'articolo 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003 nonché i soggetti di età compresa tra quarantacinque e quarantanove anni e gli ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei soggetti disabili per i quali si applicano gli articoli 34, 35 e 36, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato"*.

Considerato che:

- la maggior difficoltà per detenuti ed ex detenuti è il reinserimento nella società;
- trovare un'occupazione è spesso la massima aspirazione per chi intende ricostruirsi una vita fuori dagli spazi e dalle pratiche illegali, ma altrettanto spesso è un obiettivo difficile da realizzare;
- la suddetta normativa rappresenta un'opportunità sia per gli ex detenuti, ai quali garantisce una prospettiva lavorativa, sia per le imprese, che possono offrire lavoro a condizioni agevolate.

Constatato che:

- attualmente le persone che sono in esecuzione penale esterna, inclusa la detenzione domiciliare, non possono beneficiare della suddetta Legge, nonostante si trovino nella condizione più vicina al reinserimento sociale.

Rilevato che:

- nel 2021 in Piemonte (fonte del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) su circa 8.800 persone prese in carico dagli Uffici per l'esecuzione penale esterna (Uepe) più di 4.000 erano in affidamento in prova al servizio sociale e in detenzione domiciliare (1.900 circa nel primo caso, oltre 2.200 nel secondo);
- nel 2020 i casi seguiti dagli Uepe piemontesi erano stati oltre 7.000, di cui quasi 1.500 in affidamento in prova e circa 2.000 in detenzione domiciliare.

Osservato che:

- tali persone sono da considerarsi a tutti gli effetti detenuti - anche se in affidamento in prova o sottoposte ai domiciliari - perché soggetti a vincoli di reperibilità a casa, che se non rispettati sono valutati, nel primo caso, come "violazioni degli obblighi", nel secondo come "evasione";

- gli affidamenti in prova o la detenzione domiciliare sono misure che corrispondono a comportamenti corretti assunti dai soggetti in causa nel corso della carcerazione intramuraria (i quali soggetti talvolta sono stati anche responsabili di reati di più lieve entità).

Considerato, infine che:

- tale modifica al provvedimento potrebbe sostenere una campagna di educazione e di cultura sociale favorevole al reintegro delle persone che hanno commesso reati contrastando il fenomeno della recidiva;
- si tratterebbe di una norma di grande valore sociale.

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale

- a reperire nel Bilancio di previsione 2023-2025 le risorse finanziarie necessarie per incentivare le imprese piemontesi ad assumere ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 34/2008 e smi;
- a modificare la suddetta normativa al fine di estendere il provvedimento anche ai soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione.